



Decreto Dirigenziale n. 2 del 10/02/2017

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 12 - UOD Genio civile di Napoli; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI QUARTO (NA): PROROGA DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA
RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE DI CUI AL D.D. N.131 DEL 14.07.2011 SMI - SOCIETA'
LICCARBLOCK SAS CON SEDE IN MARANO DI NAPOLI

IL DIRIGENTE DEL GENIO CIVILE DI NAPOLI

PREMESSO CHE:

- a. la Regione Campania con la L.R. 13 dicembre 1985, n. 54 - modificata ed integrata dalla L.R. 13/04/1995, n. 17, dalla L.R. 27/01/2012, n.1 e dalla L.R. 06/05/2013, n.5 - ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al 3° comma dell'art. 2 del R.D. 29/07/1927, n. 1443;
- b. l'art. 2 della citata L.R. n.54/1985 s.m.i. prevede l'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (di seguito: PRAE), approvato dal Commissario ad Acta con Ordinanza n.11 del 07.06.2006 (BURC n.27 del 19.06.2006), modificata e integrata con Ordinanza n.12 del 06.07.2006;
- c. la società Liccarbblock sas – Rappresentante Legale Sig. Liccardo Nunzio, con sede legale in via Marano Pianura 132, 80016 Marano di Napoli (NA), P. IVA e Codice Fiscale 06785760635 – è proprietaria della cava di tufo giallo sita alla località Spinelli in comune di Quarto (NA), individuata catastalmente dal Foglio n.6 e Particella 215, e per effetto del Decreto Dirigenziale n.131 del 14.07.2011 è stata autorizzata alla sola ricomposizione ambientale del sito, con termine di scadenza al 31.12.2016;
- d. a seguito di specifica istanza per variazione dell'amministratore, ai sensi dell'art.12 della L.R. n.54/1985 s.m.i. con decreto n.15 del 13.10.2016 è stata autorizzata la voltura dell'autorizzazione n.131/2011;
- e. con nota acquisita al protocollo regionale n.303583 del 04.05.2016 la società ha presentato istanza ex art.12 della L.R. n.54/1985 s.m.i. per una proroga di sei anni ai fini del completamento del progetto di ricomposizione ambientale, ultimando l'integrazione della documentazione in data 21.12.2016, acquisita al protocollo regionale al n.21804 del 12.01.2017.

CONSIDERATO CHE:

- a. la cava in oggetto è identificata dal codice PRAE 63063_04 e, ricadente originariamente in Zona Critica (ZCR N.1), risulta attualmente in zona ZAC per effetto della DGRC n.579 del 04 aprile 2007 che ha riclassificato le Zone Critiche del comune di Quarto in Zone Altamente Critiche (ZAC);
- b. il predetto sito ha esaurito il giacimento ed è in fase di recupero ambientale, mediante riporto di materiali idonei, al fine di restituire le aree alla originaria destinazione "agricola", essendo costituito da una fossa avente superficie di 38.283mq e profondità all'incirca di 30m;
- c. il progetto di recupero ambientale, già assentito con decreto n.131/2011, è stato autorizzato all'esito favorevole della conferenza di servizi indetta e condotta dallo scrivente Ufficio in qualità di Amministrazione Procedente;
- d. che il medesimo intervento progettuale è stato ritenuto idoneo dal Tribunale di Napoli – Sezione del GIP Ufficio Secondo – che con proprio provvedimento depositato in data 23.12.2010 ha disposto "... *il dissequestro provvisorio dell'area su cui insiste la cava di tufo sita in Quarto (NA) alla via Spinelli Brindisi di proprietà della società Liccarbblock, al solo fine di consentire l'accesso al sito per la realizzazione del piano di recupero ambientale di cui alla relazione tecnica dell'Arch. Ferrara ...*", avendo rilevato che "... *il proprietario subentrante (Soc. Liccarbblock) nel chiedere il dissequestro propone ... un piano di recupero consistente nel riempimento con materiali idonei e nel successivo impianto di specie arboree ed arbustive ... che ... appare adeguato ...*".

RILEVATO CHE:

- a. con la predetta istanza di proroga prot. regionale n.303583 del 04.05.2016 non è prevista alcuna modifica, ancorché non sostanziale, del progetto già autorizzato con il richiamato decreto n.131/2011 s.m.i.;
- b. con nota acquisita al protocollo regionale n.741925 del 15.11.2016, la società Liccarbblock sas ha ribadito la richiesta di proroga dell'autorizzazione di cui al DD n.131/2011 s.m.i., non essendo riuscita a completare il progetto di recupero ambientale come si evince dalle relazioni semestrali consegnate al Genio Civile di Napoli, e dichiarandosi anche disponibile ad accettare, senza ulteriori costi, materiali idonei provenienti dai lavori di sistemazione idraulica degli alvei e delle vasche nel comune di Quarto e dei comuni limitrofi;

- c. l'istanza di proroga è stata formulata dalla ditta Liccarbblock sas entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, giusto decreto n.131/2011, fissato al 31.12.2016;
- d. che il mancato completamento del progetto di recupero ambientale della cava in epigrafe – di fatto solo parzialmente avviato – trova motivazione in fatti oggettivi non dipesi dalla volontà e dalle incapacità tecniche della società Liccarbblock sas, secondo quanto chiarito con direttiva prot. n.299088 del 08/04/2005 emanata dall'ex Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e termali (all'attualità UOD *Gestione tecnico-amministrativa delle cave miniere torbiere e geotermia*);
- e. soltanto per necessità di ulteriori approfondimenti istruttori da parte dello scrivente Ufficio, il presente provvedimento di autorizzazione della proroga del termine di scadenza del DD n.131/2011 non è intervenuto in continuità con quest'ultimo, secondo quanto indicato dal parere dell'Avvocatura regionale PP181/K3/02, prot.11591 del 16.12.2002;
- f. il completamento del progetto di recupero ambientale è atto prescritto dal Tribunale di Napoli – Sezione del GIP Ufficio Secondo – con il provvedimento di dissequestro provvisorio dell'area di cava datato 23.12.2010 condizionato proprio alla ricomposizione e restituzione alla originaria destinazione “agricola” delle aree.

PRESO ATTO CHE:

- a. la società Liccarbblock sas risulta essere in possesso dei requisiti minimi di capacità per l'esercizio dell'attività estrattiva, ai sensi della DGRC n.503/2011;
- b. la medesima società ha fornito garanzia mediante fideiussione della City Insurance, Codice ISVAP n°40153, Serie I n°20893 del 22.06.2011 per € 40.000,00, con scadenza 27.06.2019, ovvero tre anni successivi al previsto termine dei lavori di ripristino morfologico e ricomposizione ambientale fissato con DD n.131/2011 s.m.i.;
- c. per effetto delle vigenti disposizioni - art.10, comma 10, e art.28 - dettate dalle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (NdA del PRAE) in riferimento alle Zone Altamente Critiche (ZAC), vista anche la direttiva prot. n.743568 del 28.08.2009 dell'ex Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e termali (all'attualità UOD *Gestione tecnico-amministrativa delle cave miniere torbiere e geotermia*), le attività nei siti di cava ricadenti in tali aree possono essere autorizzate per una durata massima di 5 anni – definibile in un'unica soluzione – non prorogabili;
- d. tuttavia, è concreta ed accertata l'esigenza di individuare dei siti idonei ad accogliere i materiali derivanti dai lavori di sistemazione degli alvei e delle vasche di Quarto (NA), al fine di consentire il ripristino della loro funzionalità idraulica;
- e. l'esigenza individuata alla precedente lettera **d.** costituisce intervento di pubblica utilità in quanto finalizzato alla messa in sicurezza delle aree circostanti e sottoposte agli alvei ed alle vasche stesse per scongiurare gravi eventi di dissesto idrogeologico, già verificatisi in passato, garantendo così la privata e pubblica incolumità;
- f. la cava in via Spinelli del comune di Quarto (NA), della società Liccarbblock sas, è da ritenersi sito idoneo ad accogliere i materiali derivanti dai predetti lavori di sistemazione degli alvei e delle vasche di Quarto viste le sue dimensioni - che ammontano ad un volume disponibile di circa 1.000.000 mc – e la prossimità alle aree oggetto degli interventi di sistemazione idraulica;
- g. non è possibile individuare – in prossimità dei menzionati interventi di sistemazione idraulica – altri siti dalle analoghe caratteristiche morfologiche e, pertanto, da ritenersi idonei allo scopo di cui alla precedente lettera **d.**

RITENUTO CHE:

- a. per quanto sopra rappresentato, con specifico riferimento alle motivazioni espresse alla lettera **f.** del “RILEVATO CHE” ed alle lettere da **d.** a **g.** del “PRESO ATTO CHE”, ricorrono le condizioni per autorizzare, ai sensi dell'art.12 della L.R. n.54/1985 s.m.i., la proroga del termine di scadenza dell'autorizzazione ex DD. n.131 del 14.07.2011 s.m.i. alla Liccarbblock sas – Rappresentante Legale Sig. Liccardo Nunzio, con sede legale in via Marano Pianura 132, 80016 Marano di Napoli (NA), P. IVA e Codice Fiscale 06785760635 - per il completamento del progetto di sola ricomposizione

ambientale della cava in località Spinelli nel comune di Quarto (NA), individuata catastalmente dal Foglio n.6 e Particella 215;

- b. tuttavia, non sia accoglibile la richiesta formulata dalla società di prorogare il termine di scadenza dell'autorizzazione DD. n.131/2011 di ulteriori 6 anni visto che, per effetto delle disposizioni normative innanzi richiamate, le attività nelle aree ZAC possono essere svolte per un massimo di 5 anni da assentire in un'unica soluzione;
- c. in considerazione dei volumi disponibili da colmare nel sito in oggetto e viste le capacità tecniche della società Liccarbblock sas, si debba consentire una proroga corrispondente all'intera durata prevista dalle Norme, pari a 5 anni, ipotizzando così un volume di rinterro di circa 200.000 mc/anno stimato plausibile;
- d. per quanto sopra, si debba fissare il nuovo termine di scadenza delle attività di recupero ambientale della cava della società Liccarbblock sas ubicata in Quarto (NA), come assentite con il DD. n.131/2011, a 5 anni a decorrere dalla notifica del presente provvedimento;
- e. si debba prescrivere alla società Liccarbblock sas di consegnare il cronoprogramma delle attività predisposto per lotti annuali e mediante il diagramma di Gantt, indicando per ogni lotto le attività da porre in essere e la stima dei volumi da riportare;
- f. si debba prescrivere alla società di adeguare la polizza fideiussoria di cui al punto b. del "PRESO ATTO CHE", già agli atti di questo Ufficio, alla presente proroga e fissandone la durata in tre (3) anni superiore a quella della presente autorizzazione, ai sensi dell'art.13 delle NdA del PRAE;
- g. si debbano confermare tutte le prescrizioni già disposte con i precedenti decreti n.131/2011 e 15/2016.

VISTI:

- il R.D. n.1443 del 29 luglio 1927;
- il D.P.R. n.128 del 09 agosto 1959;
- la L.R. n.54 del 13 dicembre 1985 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.624 del 25 novembre 1996;
- le Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive della Campania.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile di P.O. Attuazione PRAE e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso responsabile del procedimento alla quale sono anche allegati le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – delle quali si prende atto – di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento,

DECRETA

1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art.12 della L.R. n.54/1985 s.m.i., **la proroga del termine di scadenza del DD n.131 del 14.07.2011 per il completamento degli interventi di recupero ambientale** della cava sita alla località Spinelli nel comune di Quarto (NA), individuata catastalmente dal Foglio n.6 e Particelle 215, **alla Società Liccarbblock sas** – Rappresentante Legale Sig. Liccardo Nunzio, con sede legale in via Marano Pianura 132, 80016 Marano di Napoli (NA), P. IVA e Codice Fiscale 06785760635 – **per una durata di 5 anni a decorrere dalla notifica del presente atto alla suddetta società**;
2. **di disporre che con il presente provvedimento di proroga è confermato il progetto di recupero ambientale, con ripristino morfologico e restituzione alla originaria destinazione "agricola" dell'area, già assentito con il citato DD. n.131/2011 mediante riporto di materiali idonei per una volumetria residua di circa 1.000.000 mc, tenendo conto anche di quelli idonei provenienti dai lavori di sistemazione idraulica degli alvei e delle vasche nel comune di Quarto e dei comuni limitrofi, per i quali la medesima società si è dichiarata disponibile ad accertare senza ulteriori costi**;

3. di disporre che la società Liccarbblock sas provveda a consegnare, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il cronoprogramma delle attività predisposto per lotti annuali e mediante il diagramma di Gantt, indicando per ogni lotto le attività da porre in essere e la stima dei volumi da riportare;
4. di disporre che la società Liccarbblock sas provveda entro 30 giorni dalla notifica del presente atto a depositare l'aggiornamento della polizza fideiussoria di cui al punto b. del "Preso Atto che", già agli atti di questo Ufficio, alla presente proroga e fissandone la durata in tre (3) anni superiore a quella della presente autorizzazione, ai sensi dell'art.13 delle NdA del PRAE;
5. di confermare tutte le prescrizioni già disposte con i precedenti decreti n.131/2011 e 15/2016.

DISPONE

che il presente atto venga inviato telematicamente:

- alla società Liccarbblock sas con sede legale in Marano di Napoli, per notifica;
- al comune di Quarto (NA) per conoscenza e competenza;
- alla Città Metropolitana di Napoli per conoscenza e competenza;
- alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 53.08;
- alla UOD Gestione tecnico amministrativa delle Cave miniere torbiere e geotermia, 53.08.07
- alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli 52.07.17;
- all'ARPAC, Dipartimento Provinciale di Napoli, per conoscenza e competenza;
- al BURC per la pubblicazione;
- al Comando Provinciale Carabinieri Napoli.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n.1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso.

Per quanto prescritto dal D.Lgs. n.33/13 e s.m.i., per il presente provvedimento si dispone la pubblicazione di quanto richiesto dall'art.23 dello stesso decreto legislativo

f.to Il Direttore Generale
Dirigente ad interim UOD 12
Dott. Italo Giulivo